COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO

Guardia di Finanza
Prot: 0393239/2025
Data: 23/12/2025
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0011276

CODICE DEONTOLOGICO
DELLA
GUARDIA DI FINANZA

EDIZIONE 2025

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Generale

VISTI gli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'Ordinamento Militare"*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTE le "*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*", approvate con delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) n. 75, in data 24 ottobre 2013;

VISTE le "*Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*", approvate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 177, in data 19 febbraio 2020;

VISTE le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", approvate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 311, in data 12 luglio 2023;

VISTI i Piani Nazionali Anticorruzione (P.N.A.) e i relativi aggiornamenti;

VISTO il Rapporto di Valutazione Italia, redatto dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), relativo al V Ciclo di valutazione;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027 della Guardia di finanza, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 gennaio 2025;

VISTI i contributi delle articolazioni dello Stato Maggiore;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Superiore della Guardia di finanza;

RITENUTO di dover aggiornare il Codice deontologico della Guardia di finanza,

D E T E R M I N A

1. È approvato, corredato della relazione illustrativa, il "*Codice deontologico della Guardia di finanza*" - Edizione 2025, allegato alla presente.

2. La presente determinazione sarà pubblicata sui siti *Internet e Intranet* del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 23 DIC. 2025.

Gen. C.A. Andrea De Gennaro

PRESENTAZIONE 1

PARTE GENERALE

Art. 1 Disposizioni di carattere generale 2

Art. 2 Ambito di applicazione 2

Art. 3 Principi generali di condotta 3

COMPORTAMENTO DEI MILITARI

Art. 4 Comportamento in servizio 4

Art. 5 Rapporti con il pubblico 4

Art. 6 Utilizzo delle tecnologie informatiche e trattamento dei dati personali 5

Art. 7 Comportamento nella vita privata 5

Art. 8 Utilizzo dei mezzi di informazione, comunicazione e *social media* 6

Art. 9 Disposizioni particolari per i militari che esercitano funzioni di comando 6

MISURE A TUTELA DELL'INDIPENDENZA

Art. 10 Regali e altre utilità 7

Art. 11 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 7

Art. 12 Contratti ed altri atti negoziali 8

Art. 13 Comunicazioni di incompatibilità e conflitto d'interessi. Obbligo di astensione 8

RAPPORTO CON IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Art. 14 Prevenzione della corruzione e scritti anonimi 9

Art. 15 Obblighi di trasparenza 9

Art. 16 Pubblicità e formazione 10

Art. 17 Dubbi interpretativi e questioni etiche 10

Art. 18 Vigilanza sull'applicazione del Codice deontologico 10

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Violazione delle regole del Codice 11

Art. 20 Abrogazione 11

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 12

PRESENTAZIONE

La continua evoluzione dei rapporti sociali, i cui effetti si propagano in maniera rapida e pervasiva anche per il diffuso utilizzo della tecnologia, ha reso necessario aggiornare e integrare le regole di condotta che devono guidare le quotidiane attività degli appartenenti al Corpo, in modo da renderle maggiormente coerenti con lo scenario di riferimento.

La nuova edizione del Codice deontologico della Guardia di finanza, redatta a circa dieci anni dalla precedente, declina gli immutabili principi etici che da sempre ispirano l'operato dei finanzieri alla luce del nuovo panorama normativo e dell'evoluzione tecnologica, tenendo altresì conto delle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO), organismo internazionale che si occupa della definizione e della diffusione di standard comuni in materia di etica e di integrità, quali strumenti di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il Codice deontologico si conferma così una preziosa e attuale guida nell'agire di ogni militare, nella considerazione che l'identità e l'integrità sono le chiavi per consolidare la fiducia e la credibilità dell'Istituzione.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)

PARTE GENERALE

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il Codice deontologico, di seguito denominato “Codice”, definisce le regole di condotta, improntate a diligenza, lealtà, imparzialità, fedeltà, trasparenza e correttezza, che gli appartenenti alla Guardia di finanza sono tenuti a osservare. Restano fermi gli obblighi assunti con il giuramento e le conseguenze penali, civili, amministrative, contabili e disciplinari di eventuali comportamenti illegittimi.
2. Il Codice è stato redatto alla luce della missione della Guardia di finanza, dei valori che caratterizzano l’Istituzione, dei processi e delle aree di rischio individuate nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e costituisce parte integrante della strategia di prevenzione della corruzione del Corpo.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il Codice si applica al personale della Guardia di finanza.
2. Le regole di condotta in esso contenute, per quanto compatibili, si estendono:
   a. al personale civile e militare che comunque presti la propria opera nell’ambito del Corpo;
   b. ai collaboratori del Corpo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b., nelle gare di appalto, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze, di beni o di servizi, nonché di affidamento della realizzazione delle opere, sono inserite apposite clausole, fino alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 3

(Principi generali di condotta)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza:
   a. conforma la propria condotta ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i compiti assegnatigli perseguendo l'interesse pubblico;
   b. rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza ed equità;
   c. esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
   d. assume sempre un contegno tale da meritare la stima e la fiducia dei cittadini;
   e. non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;
   f. assicura, a parità di condizioni, uguaglianza di trattamento;
   g. garantisce la massima collaborazione istituzionale nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni;
   h. evita, in ogni caso, il coinvolgimento in contesti che possano a qualunque titolo condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque ledere l'immagine della Guardia di finanza;
   i. indossa l'uniforme con decoro, senza compromettere l'immagine e la neutralità dell'Istituzione e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

COMPORTAMENTO DEI MILITARI

Art. 4

(Comportamento in servizio)

1. L'appartenente al Corpo:
   a. svolge le sue funzioni con diligenza, operosità e imparzialità;
   b. assicura costantemente la massima collaborazione nelle relazioni con i colleghi e con i propri superiori, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali, assumendo atteggiamenti e tenendo comportamenti che promuovano un clima di serenità nell'ambiente di lavoro;
   c. non agevola l'accesso anticipato o privilegiato a decisioni o disposizioni di servizio in fase di definizione;
   d. mantiene la funzionalità e il decoro dei beni e dei locali di cui dispone per ragioni d'ufficio, adottando le iniziative necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità;
   e. attua in modo attivo e consapevole le direttive in materia di riduzione dei consumi e le *policy* inerenti alla tutela dell'ambiente adottate dal Corpo;
   f. aggiorna il proprio patrimonio tecnico-professionale;
   g. informa il proprio superiore di ogni circostanza di rilievo che lo riguardi o che possa comunque avere riflessi sul servizio.

Art. 5

(Rapporti con il pubblico)

1. Nei rapporti con i cittadini, l'appartenente alla Guardia di finanza:
   a. ispira il proprio comportamento a cortesia, correttezza, disponibilità e spirito di servizio, pur senza venir meno alla necessaria fermezza;
   b. si astiene dal rilasciare dichiarazioni che possano risultare inopportune o arrecare pregiudizio all'immagine o al prestigio del Corpo;
   c. non assume impegni né anticipa decisioni, proprie o altrui, relative all'attività d'ufficio, salvo nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

Art. 6

(Utilizzo delle tecnologie informatiche e trattamento dei dati personali)

1. Il militare:
   a. accede alle banche dati in uso al Corpo esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni connesse alla propria attività di servizio e all'incarico ricoperto;
   b. utilizza gli strumenti informatici e gli *account* istituzionali conformemente alle disposizioni interne che disciplinano la specifica materia.
2. L'appartenente alla Guardia di finanza osserva le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, improntando il trattamento al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità.

Art. 7

(Comportamento nella vita privata)

1. Nella vita privata, l'appartenente alla Guardia di finanza si astiene dal creare condizioni o assumere atteggiamenti che possano recare nocumento o portare discredito all'Istituzione.
2. In ogni forma di espressione, il militare della Guardia di finanza:
   a. si conforma alle norme e alle disposizioni vigenti in tema di riserbo sulle questioni attinenti al servizio, di pubblica manifestazione del pensiero e di contegno nella vita privata;
   b. si astiene da condotte che possano condizionare l'esercizio delle proprie funzioni ovvero recare pregiudizio all'immagine, al prestigio e all'autorevolezza del Corpo.

Art. 8

(Utilizzo dei mezzi di informazione, comunicazione e *social media*)

1. L'appartenente al Corpo che sia destinatario di richieste di notizie o chiarimenti da parte di organi di informazione si attiene alle vigenti disposizioni interne in tema di comunicazione istituzionale, informando il proprio superiore, prima di fornire eventuale riscontro.
2. Nell'utilizzo di *account* di *social media* o altri strumenti di comunicazione, ancorché aperti a un numero circoscritto di utenti, il militare si attiene alle disposizioni interne che disciplinano la specifica materia:
   a. utilizzando un linguaggio sobrio, equilibrato e rispettoso, coerente con i valori dell'Istituzione;
   b. adottando ogni cautela affinché opinioni, commenti o giudizi su eventi, cose o persone non siano attribuibili al Corpo o riconducibili alla funzione esercitata;
   c. prestando la massima attenzione nella diffusione di informazioni che possano alimentare percezioni errate, tensioni o sfiducia verso l'Istituzione o verso singoli appartenenti;
   d. astenendosi dalla pubblicazione di contenuti, immagini o video che possano ledere, anche indirettamente, il decoro dell'uniforme, della funzione svolta o delle Istituzioni.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni afferenti al servizio non si svolgono attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di *social media* o altri strumenti di comunicazione.

Art. 9

(Disposizioni particolari per i militari che esercitano funzioni di comando)

1. Il militare che esercita funzioni di comando, a qualunque livello:
   a. adotta un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico, nonché una condotta esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione di servizio del Corpo;
   b. cura che le risorse assegnate alle articolazioni di cui è responsabile siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali;
   c. compatibilmente con le risorse disponibili, cura il benessere organizzativo nella struttura alla quale è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori;
   d. assume iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
   e. favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi.

MISURE A TUTELA DELL'INDIPENDENZA

Art. 10

(Regali e altre utilità)

1. Il militare della Guardia di finanza:
   a. non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini locali o internazionali;
   b. si astiene dall'offrire ad altri militari del Corpo o a terzi doni eccedenti gli usi della normale cortesia, qualora tali elargizioni siano o appaiano correlate a provvedimenti che lo riguardino ovvero ai quali abbia comunque interesse.
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore ovvero non eccedenti gli usi della normale cortesia si intendono quelli di entità non superiore, in via orientativa, a 150,00 euro, anche sotto forma di sconto, fatti salvi i normali usi commerciali e le offerte accettate dall'Amministrazione a livello nazionale o locale.
3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono restituiti o messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per la devoluzione a fini istituzionali o in beneficenza.

Art. 11

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza esercita il diritto di associazione nelle forme previste dal Codice dell'Ordinamento Militare e dalla normativa vigente.
2. In ogni caso, il militare del Corpo non aderisce e non frequenta associazioni o altri organismi di qualsiasi natura che richiedano promesse di fedeltà comunque definite in contrasto con il giuramento prestato o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.
3. Il militare del Corpo non induce altri appartenenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 12

(Contratti ed altri atti negoziali)

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione si avvalga di attività di intermediazione professionale, l'appartenente alla Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività negoziale svolta per conto del Corpo, non ricorre ad alcun tipo di mediazione né la remunera.
2. L'appartenente alla Guardia di finanza:
   a. non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;
   b. evita di stipulare, direttamente o per interposta persona, contratti di entità significativa, a titolo privato, con persone o imprese, nei confronti delle quali abbia svolto, nel quinquennio precedente, attività autoritativa o negoziale per conto dell'Amministrazione.
3. Qualora, per qualsivoglia giustificato motivo, ritenga di instaurare siffatti rapporti, ne informa, di norma per iscritto, il proprio superiore.

Art. 13

(Comunicazioni di incompatibilità e conflitto d'interessi. Obbligo di astensione)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza, anche in relazione a singoli incarichi, informa tempestivamente il proprio superiore, di norma per iscritto, circa l'esistenza o la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi.
2. L'appartenente al Corpo si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto anche potenziale d'interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità, informandone il proprio superiore. Sull'astensione decide il Comandante del reparto.

RAPPORTO CON IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Art. 14

(Prevenzione della corruzione e scritti anonimi)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza rispetta le misure di prevenzione del rischio di corruzione individuate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contribuendo in modo attivo e consapevole al loro funzionamento.
2. Fermi restando gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria e di comunicazione previsti dall'art. 748 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i soggetti di cui all'art. 2 possono segnalare, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, tramite l'apposito canale di segnalazione interno, eventuali situazioni di illecito nell'ambito della Guardia di finanza di cui siano venuti a conoscenza.
3. In nessun caso l'appartenente al Corpo ricorre allo scritto anonimo, indipendentemente dall'oggetto e dalla veridicità di quanto rappresentato.

Art. 15

(Obblighi di trasparenza)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Amministrazione, secondo le disposizioni vigenti e tenendo conto di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Corpo.
2. Il militare si informa diligentemente sulle disposizioni in materia di trasparenza e segnala ai propri superiori le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza.

Art. 16

(Pubblicità e formazione)

1. Al Codice è assicurata la massima pubblicità e diffusione con le seguenti modalità:
   a. invio tramite posta elettronica a tutto il personale;
   b. pubblicazione sui siti *internet* e *intranet* della Guardia di finanza;
   c. inclusione di una copia informatica negli atti e nelle procedure di cui all'art. 2, comma 3.
2. Al personale della Guardia di finanza sono rivolte attività formative in materia di etica e di integrità, che consentano loro di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice, nonché un aggiornamento periodico e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Art. 17

(Dubbi interpretativi e questioni etiche)

1. Al fine di agevolare l'interpretazione del Codice e contribuire a risolvere eventuali questioni etiche e di integrità, la Guardia di finanza rende disponibili a tutti gli appartenenti al Corpo, di ogni ordine e grado:
   a. un canale diretto attraverso il quale sottoporre eventuali quesiti;
   b. una banca dati contenente indicazioni pratiche ed esempi desumibili anche dai temi affrontati attraverso i quesiti.

Art. 18

(Vigilanza sull'applicazione del Codice deontologico)

1. Sull'applicazione del Codice vigilano i rispettivi superiori gerarchici.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza monitora annualmente, per mezzo dei Referenti anticorruzione, l'attuazione del contenuto delle norme del Codice rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, nonché dell'attività di formazione di cui all'art. 16.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Violazione delle regole del Codice)

1. Qualora la violazione delle regole di condotta del Codice possa essere valutata anche ai fini disciplinari, si applicano le previsioni e le procedure sancite dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 20

(Abrogazione)

1. È abrogato il Codice deontologico approvato con circolare n. 400000, in data 29 aprile 2016, del Comando Generale della Guardia di finanza, I Reparto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha dato attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata a Merida nel 2003, introducendo nell'ordinamento nazionale un sistema di prevenzione generale, costituito da una serie di misure finalizzate ad anticipare e contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e/o di *maladministration*.

La citata disposizione, modificando l'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto la predisposizione da parte del Governo di un "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché l'obbligo in capo ad ogni Amministrazione Pubblica di emanare un proprio Codice di comportamento.

In proposito, l'art. 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 stabilisce che le previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituiscono principi di condotta per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in cui sono ricompresi anche i militari e gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Per il personale del Corpo rimangono, quindi, applicabili le disposizioni contenute nel Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (T.U.O.M.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nelle altre specifiche previsioni normative e regolamentari, compreso il presente Codice.

Parimenti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha sottolineato, con le delibere n. 75 del 2013 e n. 177 del 2020, che i Codici di comportamento rappresentano misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi e, in quanto tali, sono da porre in relazione agli altri strumenti previsti dai Piani triennali di prevenzione della corruzione delle singole Amministrazioni.

L'adozione del Codice non rappresenta una novità per il Corpo, che già a partire dal 1996 decise autonomamente di dotarsi, senza che alcuna norma lo imponesse, di un Codice deontologico a valenza essenzialmente etica, successivamente aggiornato nel

2016.

Fermi restando i principi fondamentali, già enunciati nelle precedenti versioni del Codice, da sempre parte del patrimonio etico del Corpo, a quasi un decennio dall'ultimo aggiornamento, la Guardia di finanza ha ritenuto opportuno attualizzare le disposizioni previgenti per tener conto delle novità intervenute nella normativa, nei processi di lavoro e nella tecnologia, anche al fine di aderire a una specifica raccomandazione formulata, nell'ambito del V ciclo di valutazione, dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) sotto l'egida del Consiglio d'Europa.

2. LA PROCEDURA DI ADOZIONE

L'aggiornamento del Codice è stato coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Corpo, con il coinvolgimento di tutte le articolazioni del Comando Generale, le quali, partendo dalla versione approvata nel 2016, hanno fornito un qualificato contributo su tematiche particolarmente delicate e di ampio respiro quali, tra le altre, il comportamento in servizio dei militari del Corpo, l'utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei *social media*.

Il testo approvato tiene conto delle disposizioni e dei principi contenuti nei Codici adottati da altre Amministrazioni pubbliche, dalle Forze di polizia e dalle Forze armate, nonché del parere del Consiglio Superiore della Guardia di finanza.

3. STRUTTURA E CONTENUTO

Il Codice si compone di 20 articoli, suddivisi in cinque "*Sezioni*".

L'**art. 1** ("*Disposizioni di carattere generale*") individua i principi che ispirano le regole di condotta contenute nel Codice, ossia i precetti comportamentali che gli appartenenti al Corpo sono tenuti a osservare, fermi restando, comunque, gli obblighi assunti con il giuramento e le conseguenze penali, civili, amministrative, contabili e disciplinari di eventuali comportamenti illegittimi. L'articolo, inoltre, evidenzia il legame con i valori etici che da sempre caratterizzano la Guardia di finanza, nonché il rapporto con le misure declinate nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione adottato dal Corpo.

L'**art. 2** ("*Ambito di applicazione*") definisce l'ambito soggettivo di applicazione del Codice.

Al riguardo, si pone in risalto che le previsioni ivi contenute si applicano a tutto il

personale della Guardia di finanza, indipendentemente dalla presenza in servizio, dallo stato giuridico e dal grado rivestito.
Sono altresì inclusi fra i destinatari delle previsioni del Codice anche i militari in aspettativa o sospesi, senza distinzione di grado.
Inoltre, coerentemente con quanto indicato nell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013, viene precisato che le disposizioni del Codice si estendono, in quanto compatibili, al personale civile e militare che intrattiene, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione con l'Amministrazione o con le imprese che le forniscono beni o servizi e che realizzano opere in Suo favore. Per questa finalità, viene previsto che:

- nelle gare d'appalto, nei documenti contrattuali di acquisizione delle consulenze, dei beni, dei servizi o di affidamento della realizzazione delle opere siano inserite apposite clausole, volte a rendere cogenti le predette disposizioni, in linea con quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice dei contratti pubblici e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- copia del Codice venga allegata negli atti e nelle procedure di cui al precedente alinea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c..

L'**art. 3** ("*Principi generali di condotta*") individua i principi generali di comportamento ai quali devono ispirarsi i militari del Corpo, sia in servizio che al di fuori di esso, integrati e declinati dagli articoli che seguono con riferimento ai singoli contesti (servizio, vita privata, utilizzo dei *social media*) in cui gli appartenenti sono chiamati ad agire.
Coerentemente con le previsioni del D.P.R. n. 62 del 2013, vengono richiamati, tra gli altri, i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, economicità, efficienza ed efficacia.
Il riferimento all'uguaglianza di trattamento a parità di condizioni è da intendersi nel senso che il militare del Corpo deve in ogni caso astenersi da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su diversi altri fattori. Inoltre, in relazione alle specifiche funzioni riconosciute al Corpo dall'ordinamento e al fine di garantire il sereno ed equilibrato svolgimento dei compiti istituzionali, i militari della Guardia di Finanza sono chiamati a evitare il coinvolgimento in contesti che possano condizionarne l'esercizio delle funzioni o ledere l'immagine dell'Istituzione.

L'**art. 4** ("*Comportamento in servizio*") individua alcuni principi fondamentali di condotta a cui ogni appartenente al Corpo deve attenersi nel corso dello svolgimento del servizio, al fine di assicurare efficienza e legalità nell'ambito dell'Istituzione.
Vengono promossi comportamenti improntati a diligenza, collaborazione e rispetto reciproco, assumendo atteggiamenti e comportamenti che promuovano un clima di serenità nell'ambiente di lavoro.
L'obbligo di aggiornamento professionale, il corretto utilizzo delle risorse, la tutela dell'ambiente, il mantenimento della funzionalità e del decoro dei luoghi di lavoro, nonché la comunicazione al proprio superiore gerarchico di ogni circostanza di rilievo che possa avere riflessi sul servizio completano un quadro dispositivo volto a rafforzare l'affidabilità, l'integrità e la funzionalità del servizio, tutelando al contempo l'interesse pubblico.

L'**art. 5** ("*Rapporti con il pubblico*") affronta il tema dei rapporti con il pubblico, di particolare rilevanza in quanto, quando si relaziona con i cittadini, il militare del Corpo è espressione dell'intera Istituzione.
Sono così delineati criteri di condotta finalizzati a garantire che i rapporti con la collettività siano ispirati a canoni di cortesia, correttezza, disponibilità e spirito di servizio, senza venir meno la necessaria fermezza.
Si promuove un atteggiamento equilibrato, scoraggiando comportamenti o dichiarazioni inopportune che possano compromettere l'immagine e il prestigio dell'Istituzione.
La norma vieta l'assunzione di impegni impropri o anticipazioni di decisioni non assunte, prevenendo indebite aspettative.

L'**art. 6** ("*Utilizzo delle tecnologie informatiche e trattamento dei dati personali*") richiama il rispetto delle disposizioni di diritto interno riguardanti le modalità di accesso alle banche dati in uso al Corpo e l'utilizzo dei sistemi informatici e degli *account* istituzionali.
Viene, inoltre, previsto che l'appartenente al Corpo osservi le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ovvero i provvedimenti normativi unionali e nazionali, nonché le circolari interne che disciplinano processi di lavoro che comportano un trattamento dei dati personali, compiuto con o senza l'ausilio di

processi automatizzati.

L'**art. 7** ("*Comportamento nella vita privata*") contiene indicazioni specifiche che il militare deve seguire nella vita privata, in aggiunta a quelle generali previste dall'art. 3. La formulazione mira a scoraggiare qualsivoglia condotta il cui effetto concreto sia quello di recare nocumento o portare discredito all'Istituzione.
Inoltre, la norma sottolinea la necessità che gli appartenenti, in ogni forma di espressione, mantengano un contegno corretto ed evitino di assumere condotte che possano condizionare l'esercizio delle proprie funzioni o recare pregiudizio all'immagine, al prestigio e all'autorevolezza dell'Amministrazione.

L'**art. 8** ("*Utilizzo dei mezzi di informazione, comunicazione e social media*") fornisce indicazioni in merito all'utilizzo dei mezzi di informazione, di comunicazione e dei *social media* da parte dei militari, richiamando le specifiche norme previste dal diritto interno. Tenuto conto dell'immediata diffusione delle informazioni divulgate con tali strumenti, si è ritenuto opportuno ribadire che un uso non consapevole, malaccorto e imprudente dei moderni mezzi di comunicazione da parte dei militari può risultare lesivo dell'immagine e del prestigio della Guardia di finanza, soprattutto nei casi in cui vi possa essere una riconducibilità al Corpo.
Al riguardo, vale la pena evidenziare che gli strumenti *social* e le applicazioni di messaggistica elettronica, per loro stessa natura, non garantiscono la riservatezza della comunicazione e la possibilità di limitare con sicurezza i destinatari del messaggio. Rimuovere dalla rete ciò che viene condiviso diviene estremamente difficile perché, anche qualora la cancellazione fosse tempestiva, i contenuti potrebbero essere stati acquisiti tramite *screenshot* ovvero inoltrati ad altri gruppi di destinatari.
Inoltre, al fine di tutelare le informazioni trattate per finalità di servizio, viene previsto che tutti i militari non veicolino tali informazioni in conversazioni pubbliche tramite mezzi di comunicazione o *social media*, anche alla luce del dovere di riservatezza, sancito dall'art. 722 del T.U.O.M..
Ai fini della presente disposizione, per "conversazioni pubbliche" devono intendersi quei contesti cui partecipano persone, militari o civili, non tenute a conoscere le informazioni in questione.

L'**art. 9** ("*Disposizioni particolari per i militari che esercitano funzioni di comando*"), che si ispira all'art. 13 del D.P.R. n. 62 del 2013, detta specifiche disposizioni per i militari che esercitano funzioni di comando, a prescindere dal grado rivestito. Viene posto l'accento sulla necessità che i Comandanti di qualsiasi livello tengano un comportamento esemplare, gestiscano con cura le risorse umane e materiali loro assegnate, favoriscano l'instaurarsi di un clima cordiale e collaborativo fra il personale.

L'**art. 10** (*"Regali e altre utilità*") affronta il tema riguardante l'accettazione di regalie, che, oltre ad essere espressamente disciplinato dall'art. 54 del menzionato D.Lgs. n. 165 del 2001, assume particolare rilievo per le specifiche funzioni svolte dai militari del Corpo.

Il personale non può chiedere, sollecitare o accettare, anche indirettamente, regali o altre utilità che eccedano quelli d'uso di modico valore, effettuati in via occasionale nell'ambito di normali relazioni di cortesia e delle consuetudini locali o internazionali.

Recependo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, il "modico valore" viene individuato in 150,00 euro, da intendersi in via orientativa (quindi quale limite tendenziale) e anche sotto forma di sconto. Per evitare un ingiustificato trattamento di sfavore a danno degli appartenenti al Corpo, è stata introdotta una clausola di salvaguardia, che fa salvi i normali usi commerciali e le condizioni previste dalle offerte accettate dall'Amministrazione a livello nazionale o locale. In altri termini, il militare della Guardia di finanza potrà accettare sconti eccedenti il valore di 150,00 euro, purché gli stessi rientrino nei normali usi commerciali in quanto siano rivolti indistintamente a tutto il pubblico (come può accadere, ad esempio, per l'acquisto di un bene di elevato valore unitario, quale un'autovettura), ovvero derivino dalle offerte riservate al personale del Corpo.

Inoltre, i militari del Corpo devono astenersi dall'offrire a chiunque doni eccedenti la "normale cortesia", qualora tali elargizioni siano o possano apparire correlate a provvedimenti che li riguardino o per i quali abbiano interesse. Analogamente a quanto stabilito per il "modico valore", il limite della "normale cortesia" è fissato nella soglia indicativa di 150,00 euro.

Restano ovviamente al di fuori della portata della disposizione le regalie e le altre utilità concesse nell'ambito dei rapporti familiari e affettivi.

Al fine di preservare il sereno ed equilibrato esercizio delle funzioni dei militari del Corpo e in conformità alle previsioni dell'art. 1475 del C.O.M., nonché alle norme di diritto interno, l'**art. 11** ("*Partecipazione ad associazioni e organizzazioni*") prevede che il personale, ferme restando le specifiche direttive interne, non aderisca e non frequenti associazioni e organismi che richiedano promesse di fedeltà in contrasto con il giuramento prestato alla Repubblica Italiana, che abbiano finalità incompatibili con i valori costituzionali, l'imparzialità dell'azione amministrativa e i doveri propri del militare o che non garantiscano la necessaria trasparenza sulla partecipazione degli associati. Analogamente a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 62 del 2013, il terzo comma dell'art. 11 contiene, poi, il divieto di effettuare proselitismo associativo, prospettando vantaggi o svantaggi di carriera.

L'**art. 12** ("*Contratti ed altri atti negoziali*") prevede alcune limitazioni in ambito negoziale, sia in servizio che nella vita privata. Nel dettaglio, anche al fine di evitare il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto d'interessi, i finanzieri non possono concludere per conto dell'Amministrazione talune tipologie di contratti con imprese con le quali nel biennio precedente abbiano intrattenuto rapporti commerciali a titolo privato o dalle quali abbiano ricevuto utilità.
Non sono considerati in tale contesto i negozi giuridici previsti dall'art. 1342 del codice civile, ossia i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti unilateralmente da una delle parti (ad esempio polizze assicurative, prodotti bancari, ecc.).
Inoltre, gli appartenenti devono evitare di concludere, anche per interposta persona, contratti di entità significativa con soggetti nei confronti dei quali abbiano svolto, nel quinquennio precedente, attività autoritativa o negoziale per conto del Corpo.
La disposizione mira a prevenire possibili profili di inopportunità legati alla conclusione di contratti con persone ed imprese con cui gli appartenenti abbiano avuto particolari rapporti in ragione del servizio, garantendo, comunque, la libertà negoziale dei militari e circoscrivendo le situazioni effettivamente foriere di potenziali criticità per il Corpo.
È consentito instaurare i rapporti contrattuali in parola ove sussistano giustificati motivi, informando, in tal caso, il superiore, di norma per iscritto.

L'**art. 13** ("*Comunicazione di incompatibilità e conflitto d'interessi. Obbligo di astensione*") impone ai militari della Guardia di finanza l'obbligo di informare il proprio superiore gerarchico circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse, in linea con quanto sancito dall'art. 748 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Per l'individuazione di casistiche esemplificative di conflitto d'interessi può farsi riferimento all'art. 51 del codice di procedura civile, nonché agli artt. 35 e 36 del codice di procedura penale, all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013 e all'art. 16 del D.Lgs. n. 36 del 2023.
Il secondo comma, in linea con quanto stabilito dall'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dispone che, ove sussista una situazione di conflitto d'interessi anche potenziale, l'appartenente al Corpo si astenga dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni e, parallelamente, ne informi il proprio superiore. La valutazione dell'esistenza dei presupposti dell'astensione è ricondotta alle attribuzioni del Comandante di reparto.

L'**art. 14** ("*Prevenzione della corruzione e scritti anonimi*") esplicita formalmente il collegamento fra il Codice deontologico e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, stabilendo l'obbligo per gli appartenenti al Corpo di rispettare le misure necessarie a prevenire gli illeciti nell'Amministrazione.
Nell'ambito della disposizione in esame assume particolare rilievo la previsione contenuta nel secondo comma, relativa alla disciplina del *whistleblower*, introdotta coerentemente con le previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, e con le indicazioni contenute nelle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" dell'A.N.AC., approvate con delibera n. 311, in data 12 luglio 2023. Infatti, come precisato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Corpo, la disciplina relativa alla tutela del militare che effettua segnalazioni di illecito a mente di tale disposizione è compatibile con le qualifiche connesse allo *status* di finanziere, pur dovendo coesistere con gli altri obblighi normativamente imposti al personale della Guardia di finanza (*in primis*, il dovere di riferire all'Autorità Giudiziaria fatti che possano costituire reato e l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 748 del T.U.O.M.).

Infine, il terzo comma dell'art. 14 vieta agli appartenenti al Corpo il ricorso allo scritto anonimo, indipendentemente dal suo contenuto e dalla veridicità dei fatti riportati. Tale comportamento sarebbe, infatti, palesemente incompatibile con i principi di lealtà, trasparenza e correttezza cui sono tenuti a ispirarsi i militari della Guardia di finanza.

L'**art. 15** ("*Obblighi di trasparenza*") impone di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dalle disposizioni vigenti e sollecita un comportamento proattivo, in tal senso, da parte degli appartenenti.
Con l'espressione "disposizioni vigenti" si è inteso fare riferimento a provvedimenti normativi, regolamentari, circolari interne e Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'**art. 16** ("*Pubblicità e formazione*"), in linea con l'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 2013, prevede che il Codice venga capillarmente diffuso fra tutto il personale della Guardia di finanza tramite posta elettronica e pubblicato sui siti *internet* e *intranet* del Corpo, stabilendo che esso debba costituire oggetto di mirate attività formative e di aggiornamento professionale.
Inoltre, una copia informatica del Codice dovrà essere inclusa negli atti e nelle procedure di cui all'articolo 2, comma 3.

Al fine di aderire alle specifiche raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), l'**art. 17** ("*Dubbi interpretativi e questioni etiche*") prevede l'attivazione di un canale di comunicazione per agevolare l'interpretazione del Codice e contribuire a risolvere eventuali questioni etiche e di integrità.
Le massime tratte dalle risposte ai quesiti, opportunamente anonimizzati, saranno inserite, unitamente a quelle segnalate dalle articolazioni del Comando Generale, in un'apposita banca dati accessibile a tutti gli appartenenti al Corpo.
Al riguardo, è opportuno precisare che l'interpretazione di circolari e direttive in vigore non rientra nell'ambito delle questioni etiche e di integrità, per la quale si continuerà a fare riferimento alle diverse forme di interlocuzione con l'ente originatore.

L'**art. 18** ("*Vigilanza sull'applicazione del Codice deontologico*") delinea le funzioni di vigilanza sull'applicazione del Codice, in ragione delle peculiarità dell'organizzazione militare e dell'intendimento di garantire un controllo "*diffuso*" sulla corretta applicazione

delle indicazioni ivi contenute.
Viene confermato che i superiori gerarchici vigilino sull'osservanza dei principi stabiliti dal Codice da parte del personale dipendente e viene altresì previsto, in linea con l'analoga disposizione contenuta nell'art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013, che il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, monitori annualmente, per mezzo dei Referenti anticorruzione, l'attuazione del contenuto delle indicazioni del Codice rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, nonché dell'attività di formazione di cui all'art. 16.

L'**art. 19** ("*Violazione delle regole del Codice*") definisce le conseguenze derivanti dalla violazione delle regole del Codice. A tale riguardo, anche in relazione al perimetro applicativo del D.P.R. n. 62 del 2013, è necessario tener conto dello *status* militare rivestito dagli appartenenti al Corpo, cui pertanto si applicano le disposizioni in materia disciplinare del C.O.M. e del T.U.O.M..
Ciò è espressamente ribadito dalla norma, che richiama le citate previsioni qualora la condotta non conforme alle regole del Codice integri anche una violazione sanzionabile a mente del *corpus* normativo in argomento.
Le regole di comportamento indicate dal Codice esplicitano principi e doveri di condotta essenzialmente già previsti dall'ordinamento vigente.
Pertanto, in linea di continuità con quanto previsto dall'art. 15 dell'edizione 2016 del Codice deontologico, le eventuali inosservanze possono astrattamente costituire fonte di responsabilità disciplinare non in via diretta e automatica, ma solo se e nella misura in cui siano da ricondurre a violazioni sanzionabili a mente dei citati C.O.M. e T.U.O.M..

L'**art. 20** ("*Abrogazione")* abroga espressamente il Codice deontologico del 2016.